



# COMUNE DI TETI (NU)

## ORDINANZE SINDACALI Ordinanza N. 4 del 26/03/2020

**Oggetto:** Nuove misure restrittive e chiusura al pubblico degli uffici conseguente all'emergenza epidemiologica da COVID-19

### IL SINDACO

Considerato che l' epidemia legata al COVID 2019 interessa tutto il Territorio nazionale;

Richiamate :

- Le raccomandazioni dell' Organizzazione Mondiale della Sanità;
- Le circolari emanate del I Ministero della Salute;

Visti:

- il Decreto legge nr. 6 del 23/02/2020 a firma del Presidente della Repubblica avente ad oggetto: Misure urgenti di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";
- i D.P.C.M. del 04.03.2020, del 08/03/2020 e del 22.03.2020 con i rispettivi allegati;
- le Ordinanze del Presidente della Regione Sardegna fin ora emanate:
- le note della Prefettura di Nuoro;

Dato atto che le unanimesi indicazioni del mondo scientifico e delle autorità politico-amministrative indicano quale unico strumento di prevenzione dal contagio del virus, assolutamente necessario a fronte della persistente assenza di mezzi di cura vaccinale, l'eliminazione dei contatti tra persone fisiche non presidiati da idonee misure (quali la distanza) e dispositivi (quali la mascherina), avvenendo la trasmissione del virus solo per contatto stretto tra le persone e che, pertanto, vanno quanto più possibile ridotte le occasioni di aggregazione di persone;

Considerato che sono state, a tal fine, adottate importanti e incisive misure, sia di fonte statale che regionale e territoriale, che peraltro allo stato attuale, non hanno impedito nuovi contagi né ridotto l'incremento dei contagi stessi;

Dato atto che il Presidente della Regione Sardegna ha disposto con Ordinanza n. 11 del 24.03.2020 che:

- I parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico o analoghi ambiti che si prestino all'intrattenimento di persone per attività motoria di qualsiasi natura, siti nel territorio regionale, siano chiusi e interdetti all'accesso di persone;
- L'uso della bicicletta, anche a pedalata assistita, o di analogo o altro mezzo di locomozione e lo spostamento a piedi, nei centri urbani e in aree extraurbane dell'intero territorio regionale, sono soggetti alle limitazioni previste per gli spostamenti dal combinato disposto dell'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020 e dell'art. 1, comma 1, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 marzo 2020 concernenti lo spostamento delle persone fisiche all'interno di tutto il territorio nazionale;
- È sospesa l'apertura degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e di rifornimento carburante sull'intero territorio regionale al fine di ulteriormente contrastare le forme di assembramento di persone a tutela della salute pubblica;

- Fatte salve le farmacie e le parafarmacie, è vietata l'apertura nella giornata di domenica di ciascuna settimana di vigenza dell'Ordinanza P.G.R. n. 11 del 24.03.2020 degli esercizi commerciali di qualsiasi dimensione per la vendita di generi alimentari esentate dalla sospensione disposta con l'art. 1 del DPCM 11.3.2020, compresi gli esercizi minori interni ai centri commerciali, ferme restando le altre restrizioni relative alla vendita al dettaglio di cui all'anzidetto DPCM dell'11.3.2020;
- È consentito ad un solo componente di ciascun nucleo familiare uscire, una sola volta al giorno, dalla propria abitazione per provvedere all'acquisto di beni necessari ed essenziali. La limitazione sul numero delle uscite non si applica all'acquisto di farmaci. Per l'espletamento delle esigenze fisiologiche degli animali d'affezione sono consentiti gli spostamenti strettamente necessari ed esclusivamente entro i 200 metri dalla propria abitazione principale. È consentita, altresì, limitatamente ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare, l'uscita per la conduzione hobbistica di poderi, orti, vigneti ed ortofrutticole in genere, finalizzati al sostentamento familiare.
- È fatto obbligo ai Comuni, qualora non ancora disposto, di provvedere alla sanificazione degli edifici pubblici e dell'arredo urbano del proprio territorio. I Comuni che abbiano disposto la sanificazione delle strade dei propri centri abitati sono tenuti ad effettuarla in conformità al Parere reso dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS) del 18 marzo 2020;
- Negli esercizi commerciali, inclusi i tabacchini, che ai sensi delle norme nazionali e regionali possano restare legittimamente aperti al pubblico è vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco;

Preso atto che in attuazione dell'art. 1, primo comma, lett. b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"*, **è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso rispetto a quello in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute.**

Richiamata le precedenti Ordinanze Sindacali, la n. 1/2020 del 11.03.2020 e la n.2/2020 del 17.03.2020;

Considerata l'evoluzione ed il carattere particolarmente diffusivo della situazione epidemiologica da COVID – 19

#### ORDINA

Per tutti i motivi sopra richiamati la chiusura degli Uffici Comunali al pubblico a far data dal 26 Marzo 2020 sino al giorno 03 aprile 2020 compreso;

L'interdizione all'accesso di persone al fine di evitare assembramenti nel Parco in località San Sebastiano e nell'Orto botanico e nel Cimitero Comunale;

#### DEMANDA

All'ufficio tecnico manutentivo e vigilanza di provvedere alla sanificazione degli immobili comunali e dell'arredo urbano di pertinenza agli stessi immobili del Comune di Teti;

L'attuazione di quanto sopra ai Responsabili dei Servizi, per le rispettive competenze agli stessi assegnate;

La pubblicazione della presente all'Albo pretorio e nella sezione informativa del sito istituzionale, nonché la sua trasmissione ai Responsabili degli Uffici Comunali per le rispettive competenze attuative.

Ai sensi dell'art. 3, comma 4° e art. 5 comma 3 della Legge 7.08.1990, n. 241 avverte che contro la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale, per incompetenza, eccesso di potere o violazione della Legge, avanti il Tribunale Amministrativo Regionale decorrenti dalla data di pubblicazione della stessa all'Albo Pretorio ovvero, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione. Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 il ricorso non sospende, comunque, la validità e l'esecuzione del presente provvedimento;

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art. 650 c.p.);

Le disposizioni di cui sopra rimarranno valide sino a nuova comunicazione

Il Sindaco

Data, 26/03/2020

TIDU COSTANTINO